Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 28 aprile 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 aprile 1995 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 49

LEGGE 12 aprile 1995, n. **124.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

LEGGE 12 aprile 1995, n. **125.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'articolo 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.

LEGGE 12 aprile 1995, n. **126.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

LEGGE 12 aprile 1995, n. **127.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

LEGGE 12 aprile 1995, n. **128.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

LEGGE 12 aprile 1995, n. **129.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1995, n. **124.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana ed il Canada, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CANADA

La Repubblica Italiana e il Canada, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
OBBLIGO DI PRESTARE ASSISTENZA

1. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, e in conformità con le disposizioni di questo Trattato, la più ampia assistenza nei procedimenti penali e nelle indagini relative a reati.

Tale assistenza comprende:

- la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- la trasmissione di oggetti e di materiale probatorio;
- l'interrogatorio di persone;
- le attività di acquisizione probatoria comprese le perquisizioni ed i sequestri;
- il trasferimento di detenuti affinché possano deporre o assistere nelle indagini;
- la trasmissione di sentenze penali e di certificati di precedenti penali;
- e ogni altra forma di assistenza che non è vietata dalla legge dello Stato richiesto.

2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini di arresto o di detenzione o ogni altra misura di restrizione della libertà personale, né l'esecuzione di pene o di altre sanzioni inflitte nello Stato richiedente.

3. Ai fini del presente Trattato, il termine "reato" significa, per l'Italia, ogni illecito di competenza del giudice penale e per il Canada, ogni illecito, previsto da una legge del Parlamento o dagli organi legislativi di una provincia, di competenza del giudice penale.

ARTICOLO 2
CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA

1. L'assistenza è concessa anche se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento nello Stato richiedente non costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto.

2. L'assistenza nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri, tuttavia, è concessa solo se il fatto in relazione al quale è in corso il procedimento costituisce reato secondo la legge dello Stato richiesto, o se la persona nei cui confronti si procede vi abbia liberamente consentito.

ARTICOLO 3
RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

1. L'assistenza può essere rifiutata:
a) se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta comprometterebbe la sua sovranità, la sua sicurezza nazionale o altri suoi interessi pubblici essenziali, o sarebbe contraria ai principi fondamentali del suo sistema giuridico;

b) se il reato per il quale si procede nello Stato richiedente è considerato dallo Stato richiesto reato politico o reato esclusivamente militare;

c) se lo Stato richiesto ha ragioni sostanziali per ritenere che il procedimento possa essere influenzato negativamente da considerazioni relative alla razza, alla religione, alla nazionalità o alle opinioni politiche;

d) se è stata pronunciata nello Stato richiesto una sentenza definitiva contro la stessa persona e per lo stesso fatto per il quale l'assistenza è richiesta, a condizione sempre che questa persona non si sia sottratta all'esecuzione della pena imposta.

2. Nel valutare se rifiutare l'assistenza, secondo quanto previsto dai commi (b), (c) e (d) del punto 1, lo Stato richiesto tiene conto del consenso della persona nei cui confronti si procede.

3. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente della decisione dello Stato richiesto di non dar seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di assistenza, e comunica le ragioni di una tale decisione.

ARTICOLO 4
MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le richieste di assistenza sono eseguite senza indugio in conformità con la legge dello Stato richiesto e, nella misura in cui ciò non è vietato da quella legge , nel modo richiesto dallo Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto, su domanda, informa lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta di assistenza.

3. Se l'esecuzione della richiesta dovesse interferire con procedimenti penali nello Stato richiesto, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione oppure effettuarla alle condizioni specificate dallo Stato richiesto. Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del rinvio o delle condizioni poste e ne fornisce le ragioni.

ARTICOLO 5
PRESENZA DI PERSONE INTERESSATE AL PROCEDIMENTO

Nella misura in cui ciò non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, le autorità giudiziarie o i funzionari dello Stato richiedente e ogni altra persona interessata alle indagini o al

procedimento possono essere autorizzati ad essere presenti all'esecuzione della richiesta ed a partecipare al procedimento nello Stato richiesto. Tale autorizzazione comporta anche che alla difesa ed all'accusa è pernesso porre domande.

ARTICOLO 6
RISERVATEZZA

1. Lo Stato richiesto mantiene riservata, nella misura richiesta dallo Stato richiedente, la domanda di assistenza, il suo contenuto e gli eventuali documenti a sostegno, nonché il fatto di concedere l'assistenza, fatto salvo quanto è necessario per eseguire la richiesta.

2. Fermo quanto disposto al punto 1, se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza, lo Stato richiesto informa di ciò lo Stato richiedente, che decide in quale misura desidera che la richiesta sia eseguita.

3. Lo Stato richiedente, se così richiesto, mantiene riservata ogni prova o informazione fornita dallo Stato richiesto, salva la loro rivelazione nella misura in cui essa sia necessaria per le indagini o il procedimento descritti nella richiesta.

CAPITOLO II
TIPI PARTICOLARI DI ASSISTENZA

ARTICOLO 7
NOTIFICA DI ATTI

1. La richiesta di notifica di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata.

2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica è stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identità della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.

ARTICOLO 8
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI E DI OGGETTI

1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la trasmissione di atti e documenti, lo Stato richiesto può trasmettere copie certificate conformi dei suddetti, salvo che lo Stato richiedente richieda espressamente gli originali.

2. L'atto o documento originale e l'oggetto trasmessi allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto al più presto possibile, su domanda di quest'ultimo.

3. Nella misura in cui ciò non è vietato dalla legge dello Stato richiesto, i documenti, gli oggetti e gli atti sono trasmessi nella forma o sono accompagnati dalla certificazione che sia stata richiesta dallo Stato richiedente al fine di renderli utilizzabili secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente medesimo.

ARTICOLO 9
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIESTO

1. Se l'assistenza richiesta implica la comparizione di una persona nello Stato richiesto al fine di eseguire la domanda, lo Stato richiesto può imporre e applicare le misure obbligatorie o le sanzioni previste dalla propria legge. Tuttavia, quando viene richiesta la comparizione di una persona indiziata o imputata nessuna misura obbligatoria o sanzione può essere applicata.

2. Nel caso di un esame di persone, su richiesta, va redatto un verbale integrale. Per redigere un tale verbale ci si potrà avvalere di mezzi tecnici.

ARTICOLO 10
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLO STATO RICHIEDENTE

1. Lo Stato richiesto esegue le domande intese ad ottenere la comparizione di persone, per mezzo di citazioni o altro, nello Stato richiedente. La persona che non compare non puo essere sottoposta ad alcuna sanzione o misura obbligatoria da parte dello Stato richiesto.

2. Lo Stato richiedente rimborsa tutte le spese e paga tutte le indennità previste dalla sua legge ai testimoni e periti che hanno ottemperato alla richiesta.
Lo Stato richiesto puo, su richiesta dell'altro Stato, concedere degli anticipi.

ARTICOLO 11
TRASFERIMENTO DI DETENUTI PER TESTIMONIARE O ASSISTERE ALLE INDAGINI

1. La persona detenuta nello Stato richiesto, la cui presenza nell'altro Stato è richiesta per fini testimoniali o di indagine, ma non per il fine di essere sottoposta a giudizio, viene trasferita nello Stato richiedente a condizione che la persona stessa vi acconsenta e che il termine della detenzione non venga prolungato per effetto del trasferimento. Il trasferimento puo essere rifiutato o rinviato se vi sono motivi di primaria importanza per rifiutarlo o rinviarlo.

2. La persona trasferita rimane in stato di detenzione nello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto reputi altrimenti.

3. Lo Stato richiedente riconsegna la persona trasferita allo Stato richiesto appena la presenza di tale persona non è più necessaria e in ogni caso entro i termini fissati dallo Stato richiesto.

ARTICOLO 12
IMMUNITA'

1. Chiunque compare nello Stato richiedente a seguito di una richiesta, non può essere sottoposto, fermo quanto disposto all'Articolo 11, ad alcuna restrizione della libertà personale in esecuzione di una condanna, né ad alcuna altra restrizione della libertà personale per atti o omissioni precedenti alla partenza della suddetta persona dallo Stato richiesto.

2. L'immunità prevista al punto 1 cessa se la persona che è comparsa, avendo avuto la possibilità di farlo, non lascia il territorio dello Stato richiedente entro quindici giorni dopo essere stata ufficialmente informata che la sua ulteriore presenza, non è più necessaria, o se, dopo aver lasciato quel territorio, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ARTICOLO 13
TRASMISSIONE DI SENTENZE

Nel trasmettere una sentenza lo Stato richiesto fornisce tutte le informazioni relative al procedimento in questione che siano eventualmente domandate dallo Stato richiedente.

ARTICOLO 14
PRECEDENTI PENALI

I certificati dei precedenti penali necessari nello Stato richiedente a fini di un procedimento penale sono trasmessi allo Stato richiedente secondo le stesse condizioni in cui essi sarebbero forniti per i fini di un procedimento simile nello Stato richiesto.

ARTICOLO 15
PROVENTI DI REATO

1. Ciascuna Parte dà notizia all'altra di proventi di reato che si ritiene siano ubicati nel territorio dell'altra Parte.

2. Le Parti forniscono la massima assistenza nei procedimenti relativi alla confisca dei proventi di reato e alle restituzioni alle vittime del reato.

ARTICOLO 16
STATI TERZI

Quando le autorità giudiziarie di unò Stato terzo emettono un ordine, nel quadro di un'indagine o di un procedimento penale, che ha l'effetto di richiedere ad un cittadino o ad una persona residente in uno degli Stati Parte di fare o non fare qualcosa nel territorio dell'altra Parte e ciò è in conflitto con la legge o con le determinazioni politiche stabilite dell'altra Parte, le Parti convengono di consultarsi al fine di identificare i modi per evitare o ridurre al minimo tale conflitto.

CAPITOLO III
PROCEDURE E SPESE

ARTICOLO 17
RICHIESTA DI ASSISTENZA

1. In ogni caso le richieste di assistenza comprendono:

(a) il nome dell'autorità competente che conduce le indagini o il procedimento cui si riferisce la richiesta;

(b) il motivo per il quale la richiesta viene formulata e la natura dell'assistenza richiesta;

(c) quando sia possibile, l'identità e l'ubicazione della persona o delle persone oggetto dell'indagine o del procedimento;e

(d) salvo che nei casi di richiesta di notifica di atti, la descrizione sommaria delle azioni o delle omissioni che si assume costituiscono il reato, ed una dichiarazione che indichi le leggi applicabili e la sussistenza della giurisdizione.

2. Inoltre, le richieste di assistenza comprendono:

(a) nel caso di richieste di notifica di atti, il nome e l'indirizzo della persona alla quale la notifica è indirizzata;

(b) nel caso di richieste di misure coercitive, una dichiarazione nella quale sono indicate le ragioni per cui si ritiene che possono essere raccolte prove nel territorio dello Stato richiesto, salvo che ciò non emerga dalla richiesta stessa;

(c) nel caso di perquisizioni e di sequestri, una dichiarazione da parte dell'autorità competente secondo cui la perquisizione o il sequestro potrebbe essere ottenuto per mezzo di misure coercitive se i beni si trovassero nello Stato richiedente;

(d) nel caso di richieste per l'assunzione di testimonianza di una persona, l'argomento sul quale la persona deve essere esaminata, compresa, quando possibile, una lista di domande e dettagliate informazioni su eventuali diritti della persona stessa a rifiutarsi di fornire la testimonianza;

(e) nel caso in cui si debba porre un detenuto a disposizione dello Stato richiedente, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso durante il trasferimento, il luogo in cui il detenuto deve essere trasferito e la data della riconsegna dello stesso;

(f) nel caso in cui venga fornito materiale probatorio, la persona o la categoria di persone incaricate della custodia dello stesso, il luogo in cui tale materiale deve essere portato e la data entro la quale verrà restituito;

(g) dettagliate informazioni su qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desidera sia seguita, e le ragioni relative; e

(h) l'eventuale richiesta di riservatezza.

3. Ulteriori informazioni sono fornite, ogni qualvolta ciò sembri necessario, allo Stato richiesto per l'esecuzione di una qualsiasi richiesta specifica.

ARTICOLO 18
COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste ed ogni altra comunicazione sono effettuate, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia, per il Canada, dal Dipartimento della Giustizia. I due organi comunicano direttamente. La via diplomatica può anche essere usata.

2. Le comunicazioni tra le Parti sono fatte nella lingua della Parte che le effettua e non è necessaria la traduzione né delle comunicazioni né di qualsiasi atto allegato.

3. Non è necessaria l'autenticazione degli atti trasmessi tra le Parti.

ARTICOLO 19
SPESE

1. Le spese sostenute nello Stato richiesto per l'esecuzione della domanda sono a carico di quello Stato.

2. Tuttavia, sono a carico dello Stato richiedente le spese relative al trasferimento di detenuti nel suo territorio, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio dello Stato richiesto, e le spese previste nel punto 2 dell'Articolo 10. Queste spese, quando sostenute nel territorio dello Stato richiesto, possono essere anticipate dallo stesso.

3. Se durante l'esecuzione della richiesta diviene evidente che sono necessarie spese di natura straordinaria per poter adempiere alla stessa, le Parti si consultano al fine di determinare i termini e le condizioni secondo i quali continuerà l'esecuzione della richiesta.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20
RATIFICA, ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Ottawa.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore anche se le relative azioni o omissioni sono avvenute prima di quella data.

4. Il presente Trattato rimane in vigore per un periodo indeterminato. Ogni Parte può denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia ha effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ne ha ricevuto notifica.

Fatto in duplice esemplare, a Roma il 6.12.90 nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	Per il Canada
Giuliano Vassalli	[firma]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 935):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 861):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata l'8 febbraio 1995 (atto n. 861/*A* - relatore sen. VISENTIN).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0151

LEGGE 12 aprile 1995, n. **125.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'articolo 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'articolo 63 della convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, con atto finale, fatto a Monaco il 17 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ATTO RECANTE REVISIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DI BREVETTI EUROPEI (CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO) DEL 5 OTTOBRE 1973

Préambule

LES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

DESIREUX de continuer à oeuvrer en faveur du progrès technique et du développement économique en Europe,

SOUCIEUX de tenir compte d'évolutions actuelles dans la législation de certains Etats contractants,

CONSIDERANT que les délais nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives requises pour la mise sur le marché de certains produits peuvent entraîner une réduction considérable de la période d'exploitation de brevets européens se rapportant à ces produits,

CONSIDERANT de surcroît que de tels produits sont obtenus après des recherches, souvent longues et coûteuses, que les Etats contractants désirent encourager,

CONSIDERANT qu'il convient dès lors de mettre les Etats Contractants en mesure de prévoir une compensation de la réduction de la période sus-visée d'exploitation

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le texte de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit :

Article 63
Durée du brevet européen

(1)La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

(2)Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un Etat contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,

a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit Etat;

b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet Etat, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'Etats contractants visé à l'article 142.

(4) Tout Etat contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2, lettre b peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.

Article 2
Signature - Ratification

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu au 17 juin 1992 à la signature des Etats contractants.

(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 3
Adhésion

(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion :

a) des Etats contractants,

b) des Etats qui ratifient la Convention sur le brevet européen ou qui y adhèrent.

(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 4
Entrée en vigueur

Le texte révisé de l'article 63 de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur, soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de neuf Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

Article 5
Transmissions et notifications

(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des Etats signataires ou adhérents, aux gouvernements des autres Etats contractants ainsi qu'aux gouvernements des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1, lettre a.

(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire rédigé en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

ACTE FINAL

DE LA CONFERENCE DES ETATS CONTRACTANTS EN VUE DE LA REVISION DE L'ARTICLE 63 DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN DE 1973

LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS CONTRACTANTS DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,

réunis lors de la Conférence en vue de la révision de l'article 63 de la Convention, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze,

ONT CONSTATE qu'ils ont établi et arrêté les textes énumérés ci-après:

- Acte de révision de l'article 63 de la Convention (acte de revision)
- Résolution relative à l'information mutuelle.

L'acte de révision est ouvert à la signature des Etats contractants jusqu'au 17 juin 1992, à l'Office européen des brevets.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés ont apposé leur signature au bas du présent acte final.

Fait à Munich, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO RECANTE REVISIONE DELL'ARTICOLO 63
DELLA CONVENZIONE SUL RILASCIO DI BREVETTI EUROPEI
(CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO) DEL 5 OTTOBRE 1973

PREAMBOLO

Gli Stati contraenti alla Convenzione sul Brevetto europeo,

Desiderosi di continuare a promuovere il progresso tecnico e la crescita economica in Europa,

Desiderando tener conto della legislazione in evoluzione in determinati Stati contraenti,

Considerando che il tempo necessario per ottenere l'autorizzazione amministrativa per la commercializzazione di alcuni prodotti può comportare una diminuzione considerevole del periodo di sfruttamento dei brevetti europei relativi a tali prodotti,

Considerando inoltre che tali prodotti sono il risultato di ricerche, spesso lunghe e costose, che gli Stati contraenti desiderano incoraggiare,

Considerando che è quindi opportuno adottare provvedimenti affinchè gli Stati contraenti possano prevedere una compensazione per tale periodo diminuito di sfruttamento,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Il testo dell' Articolo 63 della Convenzione sul brevetto europeo è modificato come segue:

Articolo 63
Durata del brevetto europeo

1) La durata del brevetto europeo é di vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2) Il paragrafo 1 non può limitare il diritto di uno Stato contraente di prolungare il periodo di durata di un brevetto europeo o di concedere una protezione corrispondente a decorrere dalla scadere di detto periodo di durata alle stesse condizioni di quelle applicabili ai brevetti nazionali,

a) al fine di tener conto di uno stato di guerra o di uno stato di crisi paragonabile che pregiudica detto Stato;

b) se l'oggetto del brevetto europeo é un prodotto o un processo di fabbricazione o l'utilizzazione di un prodotto che prima della sua immissione sul mercato in detto Stato, é sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione istituita dalla legge.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai brevetti europei rilasciati congiuntamente per ogni gruppo di Stati contraenti di cui all'articolo 142,

4) Ogni Stato contraente che prevede un prolungamento del periodo di durata del brevetto od una protezione corrispondente secondo il paragrafo 2, lettera b, può, in base ad un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti inerenti all'attuazione di tali disposizioni.

Articolo 2

Firma - Ratifica

1) Il presente atto di revisione é aperto fino al 17 giugno 1992 alla firma degli Stati contraenti.

2) Il presente atto di revisione é soggetto a ratifica: gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 3

Adesione

1) il presente atto di revisione é aperto fino alla sua entrata in vigore all'adesione:

a) degli Stati contraenti,
b) degli Stati che ratificano la Convenzione sul brevetto europeo o che vi aderiscono.

2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il testo riveduto dell'articolo 63 della Convenzione sul brevetto europeo entra in vigore, sia due anni dopo il deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di nove Stati contraenti, sia il primo giorno del terzo mese successivo allo deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato contraente che procede per ultimo a questa formalità, se tale data é anteriore.

Articolo 5

Trasmissioni e notifiche

1) Il governo della Repubblica Federale di Germania stabilisce copie certificate conformi del presente atto di revisione e li trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti, ai governi degli altri Stati contraenti nonché ai governi degli Stati che possono aderire alla Convenzione

sul brevetto europeo in virtù dell'articolo 166 paragrafo 1, lettera a.

2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

b) la data di entrata in vigore del presente atto di revisione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari autorizzati a tal fine, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente atto di revisione.

Fatto a Monaco, il 17 dicembre millenovencentonovantuno in un esemplare redatto in lingua francese, inglese e tedesca, i tre testi facenti ugulamente fede. Tale esemplare é depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania.

ATTO FINALE

DELLA CONFERENZA DEGLI STATI CONTRAENTI RECANTE REVISIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO DEL 1973

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO,

riuniti in occasione della Conferenza per la revisione dell'articolo 63 della Convenzione, il diciassette dicembre millenovecentonovantuno,

HANNO PRESO ATTO di aver stabilito e deciso i testi elencati in appresso:

- Atto di revisione dell'articolo 63 della Convenzione (atto di revisione)

- Risoluzione sull'informazione reciproca.

L'atto di revisione e aperto alla firma degli Stati contraenti fino al 17 giugno 1992, presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti hanno apposto la loro firma in calce al presente Atto finale.

FATTO A MONACO, il diciassette dicembre millenovecentonovantuno in un esemplare in lingua tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Tale esemplare é depositato presso l'Archivio del Governo della Repubblica federale di Germania.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II e X.
Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.
Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 856):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 dicembre 1994; 15 marzo 1995.
Relazione scritta annunciata il 21 marzo 1995 (atto n. 856/*A* - relatore sen. DANIELE).
Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0152

LEGGE 12 aprile 1995, n. **126.**

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

3 - Librerìa - S O alla G.U. n 98

TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria desiderando intensificare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obbligo di prestare assistenza.

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni del presente Trattato, la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Tale assistenza comprende in particolare: ricerca e identificazione di persone, notificazione di citazioni e di altri atti giudiziari, interrogatorio di persone sottoposte ad indagini o di imputati, svolgimento di attività di acquisizione probatoria, ivi compresi l'esame di testimoni, l'espletamento di perizie, ispezioni, perquisizioni e sequestri; trasmissione di oggetti e documenti, trasferimento di persone detenute a fini probatori, trasmissione di sentenze penali o di estratti del casellario giudiziale, informazioni concernenti singole condanne e scambio di documentazione legislativa.

2. Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legge della Parte richiesta.

3. La cooperazione prevista dal presente Trattato non concerne:

a) l'estradizione e l'arresto ai fini estradizionali;

b) l'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze di condanna pronunciate nella Parte richiedente;

c) il trasferimento per l'esecuzione della pena di persone condannate;

d) la trasmissione del procedimento penale.

Art. 2

Fatti che danno luogo all'assistenza.

L'assistenza per gli interrogatori e per le attività di acquisizione probatoria ai fini del procedimento penale è prestata se i fatti per cui l'assistenza è domandata costituiscono reato anche secondo la legge della Parte richiesta, a meno che l'imputato o la persona sottoposta ad indagini manifesti espressamente il suo consenso per tale assistenza.

Art.3

Rifiuto dell'assistenza.

1. L'assistenza è rifiutata quando:

a) gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;

b) il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico, reato connesso a reato politico o reato esclusivamente militare;

c) la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni sociali e personali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento penale;

d) la persona nei confronti della quale si procede penalmente nella Parte richiedente è già stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;

e) la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza può portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza puo essere prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

3. L'assistenza puo essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti puo ostacolare lo svolgimento di un procedimento penale in corso nella Parte richiesta; tale Parte puo, tuttavia, proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

4. Se l'assistenza è rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti è differita o sottoposta a determinate condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Art. 4

Esecuzione della richiesta di assistenza.

1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni della legge della Parte richiesta. Se la Parte richiedente ha sollecitato l'applicazione di determinate forme e modalità, la Parte richiesta le osserva se non sono contrarie ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico.

2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne ha fatto domanda espressa, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti. In tal caso, in conformità alla legge della Parte richiesta, le Autorità della Parte richiedente e le persone

in causa possono essere autorizzate ad assistere all'esecuzione della rogatoria ed a cooperarvi nei limiti del possibile.

TITOLO II
FORME SPECIFICHE DI ASSISTENZA
Art. 5

Notificazioni

1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.

2. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione, inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o un'attestazione delle modalità e della data della notificazione nonchè delle generalità e della qualità della persona che ha ricevuto l'atto.

Art. 6

Trasmissione di atti documenti e oggetti.

1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi espressamente gli originali. Tale domanda sarà accolta dall'altra Parte nei limiti del possibile.

2. I documenti e gli atti originali come pure gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

3. Gli oggetti trasmessi ai sensi di questo Trattato sono esenti da dazi doganali e da imposte.

Art. 7

Comparizione di persone dimoranti nel territorio
della Parte richiesta.

Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.

Art. 8

Comparizione di persone nel territorio
della Parte richiedente.

1. Se la domanda di assistenza ha ad oggetto la comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente, la persona citata che non ottemperi non puo essere sottoposta a sanzioni o misure coercitive.

2. La Parte richiedente paga le spese e corrisponde le indennità e i compensi previsti dalla sua legge al testimone ed al perito che abbiano ottemperato alla citazione. La Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, puo corrispondere un anticipo.

Art. 9

Comparizione nella Parte richiedente di persone detenute.

1. Una persona detenuta nel territorio della Parte richiesta, citata a comparire davanti all'Autorità competente della Parte richiedente a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, vi è trasferita temporaneamente secondo le modalità concordate dalle Parti e a condizione che:

a) la persona in questione acconsenta al trasferimento;

b) la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;

c) la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e comunque entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Il termine puo essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.

2. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, secondo le modalità concordate dalle Parti con il consenso del detenuto, e fino a quando la Parte richiesta non domandi che il detenuto venga custodito diversamente, sempre con il suo consenso, o rimesso in libertà.

3. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.

Art. 10

Immunità.

1. Nei casi in cui, su domanda della Parte richiedente, una persona citata compare davanti alle Autorità di tale Parte, essa non può essere sottoposta a provvedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dalle Autorità competenti ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Art. 11

Informazioni relative a condanne.

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie Autorità giudiziarie nei confronti di cittadini di tale ultima Parte.

Art. 12

Trasmissione di copie di sentenze e di estratti del Casellario giudiziale.

Ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, alla trasmissione di copia di sentenze penali e di estratti del casellario giudiziale. La Parte richiesta, quando trasmette copia di una sentenza penale, fornisce anche, se richieste, le necessarie informazioni concernenti il relativo procedimento.

Art. 13

Scambio di informazioni su questioni giuridiche.

Ciascuna Parte, su richiesta dell'altra Parte, dà informazioni relative alla propria legislazione e prassi giudiziaria, trasmettendo copia di atti normativi e giurisprudenziali.

TITOLO III
PROCEDURA E SPESE

Art. 14

Autorità centrali.

1. Agli effetti del presente Trattato qualsiasi comunicazione dovrà essere inoltrata dall'Autorità centrale di una Parte

all'Autorità centrale dell'altra Parte. Queste comunicheranno direttamente tra di loro. Per la Repubblica italiana Autorità centrale è il Ministro di Grazia e Giustizia;per la Repubblica di Bulgaria sono Autorità centrale il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale della Repubblica. E' ammessa anche la comunicazione per via diplomatica.

2. Le comunicazioni tra le Parti sono redatte nella lingua della Parte che le effettua e non è necessaria la traduzione nè delle stesse, nè dei documenti allegati.

3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Art. 15

Assistenza su domanda.

1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'Autorità che procede penalmente e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonchè l'oggetto e la natura del procedimento e le norme penali applicabili;

b) l'oggetto e la natura della domanda;

c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, indicazioni relative all'identità e, se possibile, al luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;

d) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonchè le generalità delle Autorità o delle persone in causa che possono parteciparvi.

2. La domanda, qualora abbia ad oggetto l'interrogatorio o l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonchè, se del caso, delle domande particolari da porre.

Art. 16

Spese

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute per la prestazione dell'assistenza.

2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese concernenti il trasferimento nel suo territorio di persone detenute e lo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta. Sono a carico della Parte richiedente anche le spese di cui al paragrafo 2 dell'Art.8.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Ratifica ed entrata in vigore.

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Sofia.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato si applica anche all'esecuzione di richieste di assistenza avanzate prima della sua entrata in vigore e a quelle successive pur se relative a fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore.

4. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Art. 18
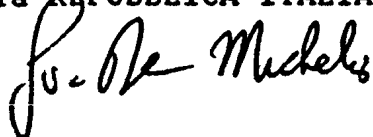
Interpretazione.

Le due Parti risolveranno tutte le divergenze che potranno insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Trattato mediante consultazioni tra gli organi indicati nell'Art.14 o procedendo per via diplomatica.

Fatto a Roma il 3/7/1991
in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la REPUBBLICA ITALIANA

Per la REPUBBLICA DI BULGARIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 937):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.
Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 863):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1995.
Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1995 (atto n. 863/*A* - relatore sen. VISENTIN).
Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0153

LEGGE 12 aprile 1995, n. **127.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, d'ora in avanti denominate Parti,

desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue

Articolo 1
OBBLIGO DI ESTRADARE

1. Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, irrogata con sentenza divenuta irrevocabile.

Articolo 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE

1. L'estradizione è concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa. Inoltre quando l'estradizione è domandata per l'esecuzione di una o più pene, la durata della pena complessiva ancora da scontare deve essere superiore a nove mesi.

2. Tuttavia, quando la domanda di estradizione riguarda più fatti distinti, per alcuni dei quali non sussistono le condizioni relative all'entità della pena previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un fatto rispetto al quale le suddette condizioni sussistono, è concessa anche per gli altri sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal presente Trattato.

3. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, in materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.

Articolo 3
RIFIUTO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione non è concessa:

a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;

b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta, secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;

c) se il fatto per il quale l'estradizione è domandata ricade sotto la giurisdizione della Parte richiesta e, secondo la legge di questa, costituisce reato per il quale è intervenuta amnistia;

d) se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;

e) se il fatto per il quale l'estradizione è domandata è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;

f) se alla data di ricezione della domanda la persona richiesta è cittadino della Parte richiesta;

g) se la persona richiesta è minore degli anni diciotto e la legge della Parte richiedente non prevede per tale categoria di soggetti un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta.

2. L'estradizione non è inoltre concessa se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta:

a) è stata o sarà sottoposta, per il fatto per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si è svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

b) sarà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazioni di uno dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 4
RIFIUTO FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE

1. L'estradizione può essere rifiutata:

a) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;

b) se il fatto per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilità del reato in questione quando è commesso fuori dal proprio territorio.

Articolo 5
PENA DI MORTE

1. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punibile secondo la legge della Parte richiedente con la pena di morte, l'estradizione puo essere concessa solo se detta Parte dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

Articolo 6
INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTO PENALE
NELLA PARTE RICHIESTA

1. In caso di rifiuto dell'estradizione per i motivi indicati dall'art. 3, paragrafi 1, lettere f) e g) e 2, e dall'articolo 5, la Parte richiesta, se l'altra Parte lo domanda, sottopone il caso alle autorità competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente fornisce la documentazione processuale e ogni altro elemento utile in suo possesso.

2. La Parte richiesta comunica senza indugio all'altra Parte il seguito dato alla domanda e l'esito del procedimento eventualmente instaurato.

Articolo 7
PRINCIPIO DI SPECIALITA'

1. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non puo essere sottoposta a processo penale o a provvedimenti coercitivi o restrittivi della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa.

2. Se la qualificazione giuridica data al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a processo penale o a restrizione della libertà personale solo se per il fatto diversamente qualificato è consentita l'estradizione.

3. Senza il consenso della Parte richiesta la persona estradata non può essere consegnata ad uno Stato terzo per un fatto commesso anteriormente alla consegna alla Parte richiedente.

4. La Parte che intende ottenere il consenso previsto nei paragrafi 1 e 3 deve farne richiesta allegando la documentazione indicata nell'articolo 8 lett.b) e c) e, quando esista, anche quella indicata alla lett.a) o, se si tratta di consegna ad uno Stato terzo, la domanda di estradizione e i documenti presentati da quest'ultimo. Alla domanda sono inoltre allegate le dichiarazioni rese dalla persona estradata all'autorità giudiziaria della Parte richiedente in ordine all'estensione dell'estradizione o alla consegna allo Stato terzo.

5. Le disposizioni dei paragrafi che precedono non si applicano quando la persona estradata, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il

territorio della Parte alla quale è stata consegnata entro 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Articolo 8
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA

1. Alla domanda di estradizione devono essere allegati:

a) l'originale o una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pena, della sentenza irrevocabile di condanna accompagnata dall'indicazione della pena ancora da scontare;

b) l'esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta, con l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica;

c) il testo delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione;

d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi informazione utile a identificarla e a determinarne la cittadinanza.

2. Se le informazioni fornite sono insufficienti, la Parte richiesta domanda alla Parte richiedente le ulteriori informazioni necessarie, fissando un termine per la loro comunicazione. Tale termine può essere prorogato su domanda motivata.

Articolo 9
ARRESTO PROVVISORIO

1. Se, in caso di urgenza, una Parte domanda l'arresto provvisorio di una persona di cui intende chiedere l'estradizione, l'altra Parte può, prima di ricevere la domanda di estradizione, procedere all'arresto o applicare altre misure coercitive.

2. La domanda di arresto provvisorio deve contenere l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti della persona da arrestare, la dichiarazione che ne sarà chiesta l'estradizione, la descrizione del fatto con l'indicazione del tempo e del luogo della sua commissione, la specificazione del reato e della pena per esso prevista e, ove occorra, della pena ancora da scontare, nonchè gli elementi necessari per l'identificazione della persona.

3. La Parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte del seguito dato alla richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure coercitive.

4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati all'articolo 8 non pervengono alla Parte richiesta entro 40 giorni dalla data indicata nel

paragrafo 3, l'arresto provvisorio e le altre misure coercitive cessano di avere efficacia. Tuttavia ciò non impedisce un nuovo arresto o la nuova applicazione di misure coercitive, nè l'estradizione, se la domanda di estradizione perviene dopo la scadenza del termine suddetto.

Articolo 10
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

1. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rifiuto, anche parziale, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale è possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le misure coercitive subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.

3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, può essere prorogato di altri 20 giorni.

4. La decisione di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando In tal caso quest'ultimo è posto in libertà e la Parte richiesta può rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.

Articolo 11
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA

1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conoscere la sua decisione all'altra Parte.

2. In caso di accoglimento della domanda di estradizione la Parte richiesta può differire la consegna della persona finché il procedimento penale non sia concluso o la pena inflitta non sia stata scontata. Tuttavia, su domanda dell'altra Parte, la Parte richiesta può consegnare temporaneamente la persona alle condizioni e con le modalità concordate tra le due Parti. La persona consegnata rimane in stato di detenzione durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente ed è riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto.

Articolo 12
CONSEGNA DI COSE

1. La Parte richiesta, nei limiti consentiti dalla propria legge, provvede al sequestro e, se l'estradizione è concessa, consegna a fini di

2. Le cose indicate nel paragrafo precedente sono consegnate anche se l'estradizione già concessa non puo aver luogo per la morte o la fuga della persona da estradare.

3. La Parte richiesta può trattenere le cose indicate nel paragrafo 1 per il tempo reso necessario da un procedimento penale in corso, ovvero può, per la stessa ragione, consegnarle a condizione che le siano restituite.

4. Sono fatti salvi i diritti della Parte richiesta o di terzi sulle cose consegnate. Se tali diritti esistono, alla fine del procedimento le cose sono restituite senza indugio alla Parte richiesta.

Articolo 13
CONCORSO DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE

1. Se una Parte ed altri Stati domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravità e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilità di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Articolo 14
INFORMAZIONI SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.

Articolo 15
TRANSITO

1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte.

2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo essere rifiutato per i motivi per i quali puo essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

3. Se è utilizzata la via aerea e non è previsto alcun atterraggio non è necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipo informata del transito dall'altra Parte, la quale fornisce i dati relativi all'identità della persona, darà indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare e attesta l'esistenza di un provvedimento

restrittivo della libertà personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della libertà personale. Se l'atterraggio avviene, questa comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 9.

Articolo 16
COMUNICAZIONI

1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia, per la Repubblica di Bulgaria dal Ministero della Giustizia o dalla Procura Generale. E' fatto salvo il ricorso alla via diplomatica. La domanda di arresto provvisorio può essere inoltrata anche tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol).

2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della Parte richiedente e non è richiesta la traduzione degli atti e documenti allegati.

3. Gli atti ed i documenti trasmessi in originale o in copia autenticata sono esenti da ogni forma di legalizzazione ai fini del presente Trattato.

Articolo 17
SPESE

1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto

Articolo 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica.

2. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che avverrà a

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti può in ogni momento denunciarlo. La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma il 9 gennaio 1992.
in duplice esemplare nella lingua italiana e bulgara, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana — Per la Repubblica di Bulgaria

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 938):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994

Senato della Repubblica (atto n. 864):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata l'8 marzo 1995 (atto n. 864/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0154

LEGGE 12 aprile 1995, n. **128.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Roma il 25 novembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DEL MAROCCO

La Repubblica Italiana e il Regno del Marocco, d'ora innanzi detti le Alte Parti contraenti,

consapevoli dei loro antichi rapporti storici e culturali, arricchiti dagli apporti e dalle reciproche influenze delle civilta' europea ed arabo-islamica,

sensibili agli scambi e ai contatti umani che si vanno intensificando tra i due Paesi,

perseguendo le finalita' del progresso economico e sociale dei loro popoli nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, essenziali al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva affermazione della sua dignita',

determinati a rafforzare i rapporti e la cooperazione bilaterali e i contatti culturali tra i due popoli sulla base della fiducia, della collaborazione e del reciproco rispetto,

coscienti delle responsabilita' che competono loro nella regione e determinati a conferire alle relazioni italo-marocchine un carattere esemplare che rifletta i legami di amicizia e di collaborazione esistenti tra i due popoli,

desiderosi di conferire un apporto concreto alla creazione di condizioni di stabilita' e di cooperazione nella regione del Mediterraneo, che permettano di eliminare definitivamente le tensioni nell'intera regione e in particolare nel Mediterraneo occidentale,

consapevoli del contributo importante che a tali obiettivi puo' recare l'intensificazione dei processi di integrazione regionale che rispettivamente li concernono,

convinti della necessita' di proseguire l'esercizio in atto di cooperazione nel Mediterraneo occidentale senza perdere di vista la prospettiva di una cooperazione panregionale,

desiderosi di contribuire all'avvento di un nuovo ordine internazionale fondato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia e sulla liberta',

riaffermando la loro stretta adesione alle norme del diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi, agli obiettivi e ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite,

tenendo presente l'insieme degli accordi e convenzioni in vigore tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad operare costantemente al fine del rafforzamento delle relazioni umane tra i due Paesi e della loro collaborazione in tutti i settori.

Esse convengono d'intraprendere ogni azione suscettibile di favorire l'intesa e la comprensione tra i popoli italiano e marocchino e di consolidare i rapporti di amicizia che intrattengono da secoli.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti, tenendo conto della qualita' delle loro relazioni bilaterali ispirate a uno spirito di cooperazione e consultazione che si traduce in incontri e scambi periodici a livelli politici elevati, decidono di istituzionalizzare tali incontri e convengono di :

a) avere consultazioni, almeno una volta all'anno, a livello dei Ministri degli Affari Esteri;

b) promuovere scambi di visite di altri Ministri e riunioni tra funzionari dei due Ministeri degli Esteri.

Esse favoriscono la cooperazione tra i Parlamenti dei due Stati.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti, al fine di potenziare ulteriormente le favorevoli prospettive esistenti nel campo della cooperazione bilaterale, esprimono la volonta' di dare una nuova dimensione ai loro rapporti economici. In particolare esse concordano di passare dalla fase dell'interscambio commerciale a quella del cosviluppo, allargando il ventaglio delle loro attivita' in materia finanziaria, industriale, tecnologica e in ogni altro campo dell'economia che possa favorire l'avvento di una piu' feconda integrazione tra le due economie.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti guardano con favore ad ogni forma di partenariato e, specialmente, al partenariato tra piccole e medie imprese ed in questo spirito si impegnano ad assicurare al dialogo economico i necessari sostegni per consentire una reale concorrenzialita' internazionale dei progetti industriali ed in particolare di quelli che favoriscono lo sviluppo del Marocco.

In questo spirito esse incoraggiano sempre piu' intensi contatti fra gli operatori dei due Paesi in vista di identificare nuove occasioni di cooperazione in una prospettiva di medio e lungo termine.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti, tenuto conto dell'importanza della cooperazione finanziaria, elemento necessario per la promozione dell'insieme delle relazioni economiche, in un quadro di equilibrio e di reciproco interesse, incoraggiano la realizzazione in comune di progetti nel campo delle infrastrutture, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Esse favoriscono lo sviluppo in Marocco di attivita' congiunte nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca al fine di assicurare la sua autosufficienza alimentare.

Articolo 6

Le Alte Parti Contraenti favoriscono la cooperazione tra le Forze Armate, soprattutto per quanto concerne la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa.

Articolo 7

Le Alte Parti Contraenti, nel quadro della cooperazione, individueranno delle iniziative nei settori economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e dell'ambiente, secondo una strategia di integrazione e di interconnessione che sara' perseguita sia sul piano bilaterale sia sul piano regionale.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti favoriscono lo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica, sia sulla base di programmi gia' concordati, sia identificando nuove linee di priorita'.

Esse attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche, nel settore energetico e delle biotecnologie.

Articolo 9

Le Alte Parti Contraenti, nello spirito delle tradizionali relazioni culturali esistenti tra i due Paesi, dedicano una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dèi rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'istruzione, dell'arte e della cultura.

Esse favoriscono lo sviluppo e l'insegnamento della lingua italiana in Marocco e della lingua araba in Italia.

Esse confermano la loro disponibilita' a favorire gli scambi di docenti, studenti e borsisti, ed a promuovere iniziative neisettori delle mostre d'arte, del cinema, della musica e della cultura.

Esse sostengono inoltre le iniziative atte a favorire la collaborazione tra Archivi e Biblioteche, nonché quelle attinenti al settore radiotelevisivo e agli altri settori dell'informazione, al fine dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi.

Esse adottano disposizioni atte a contribuire allo sviluppo dei loro scambi turistici.

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico, e ad incoraggiare la collaborazione tra Musei e tra Istituzioni incaricate della conservazione e del restauro dei monumenti.

Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio siano restituite all'altra Parte.

Articolo 11

Le Alte Parti Contraenti, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, convengono di adoperarsi, in particolare attraverso il dialogo e la concertazione, al fine di assicurare condizioni di lavoro e di sostegno adeguate nel proprio Paese ai cittadini dell'altra Parte.

Esse si impegnano a stabilire una stretta collaborazione tra i rispettivi servizi consolari con l'obiettivo di giungere ad una migliore integrazione dei cittadini italiani in Marocco e marocchini in Italia.

A tal riguardo esse si impegnano a studiare la possibilita' di stipulare una Convenzione Consolare.

Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti promuovono la cooperazione giuridica in materia civile, commerciale, penale e amministrativa e approfondiscono lo studio delle loro rispettive legislazioni.

Per quanto concerne i suddetti settori, esse prendono in considerazione la possibilita' di concludere accordi per la reciproca esecuzione delle sentenze.

Le Alte Parti Contraenti, nell'ambito del settore commerciale, si adoperano per facilitare la cooperazione tra le imprese dei due Paesi operanti sul loro territorio.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano inoltre a proseguire la loro cooperazione nei settori della lotta contro il traffico illecito della droga e contro la criminalita'.

Articolo 13

I programmi ed i progetti concreti di cooperazione saranno individuati dalle commissioni miste per gli specifici settori.

Articolo 14

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti e non dovranno arrecare pregiudizio ad alcun Paese Terzo.
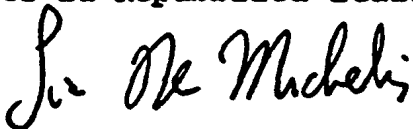
Articolo 15

Il presente Trattato entrera' in vigore alla data in cui le Alte Parti Contraenti si saranno notificato, per via diplomatica, l'adempimento delle procedure costituzionali previste dalle leggi dei due Paesi.

Il presente Trattato é concluso per una durata indeterminata, salvo che una delle Parti notifichi all'altra Parte, per iscritto e con il preavviso di un anno, la propria decisione di denunciare il Trattato.

Fatto a Roma il 25 Novembre millenovecentonovantuno, in due originali in italiano e in arabo entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Gianni De Michelis

Per il Regno del Marocco

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1109):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 3 agosto 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1001):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 febbraio 1995 e il 1° marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1995 (atto n. 1001/*A* - relatore sen. CASTELLANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0155

LEGGE 12 aprile 1995, n. **129.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione del 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

LES ETÀTS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assistance,

NOTANT que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,

CONSCIENTS de la contribution considérable que des opérations d'assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'environnement,

CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en danger,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Chapitre I - Dispositions générales

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) Opération d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux.

b) Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer.

c) Bien signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque.

d) Dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires.

e) Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention.

f) Organisation signifie l'Organisation maritime internationale.

g) Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l'Organisation.

Article 2

Application de la Convention

La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie.

Article 3

Plates-formes et unités de forage

La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.

Article 4

Navires appartenant à un Etat

1 Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant à un Etat ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet Etat n'en décide autrement.

2 Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application.

Article 5

Opérations d'assistance effectuées sous le contrôle d'autorités publiques

1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d'une convention internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle.

2 Toutefois les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d'assistance.

3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située.

Article 6

Contrats d'assistance

1 . La présente Convention s'applique à toute opération d'assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.

2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.

3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'application de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l'environnement.

Article 7

Annulation et modification des contrats

Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si :

a) le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si

b) le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.

Chapitre II - Exécution des opérations d'assistance

Article 8

Obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine

1 L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligation :

a) d'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu;

b) lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a), d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement;

c) chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants; et

d) d'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.

2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation :

a) de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance;

b) ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; et

c) lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.

Article 9

Droits des Etats côtiers

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance.

Article 10

Obligation de prêter assistance

1 Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.

2 Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obligation énoncée au paragraphe 1.

3 Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.

Article 11

Coopération

Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général.

Chapitre III - Droits des assistants

Article 12

Conditions ouvrant droit à une rémunération

1 Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération.

2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.

3 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire.

Article 13

Critères d'évaluation de la rémunération

1 La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :

a) la valeur du navire et des autres biens sauvés;

b) l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement;

c) l'étendue du succès obtenu par l'assistant;

d) la nature et l'importance du danger;

e) l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines;

f) le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants;

g) le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel;

h) la promptitude des services rendus;

i) la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance;

j) l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant.

2 Le paiement d'une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense.

3 Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.

Article 14

Indemnité spéciale

1 Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies.

2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.

3 Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l'article 13.

4 L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13.

5 Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article.

6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire.

Article 15

Répartition entre assistants

1 La répartition entre assistants d'une rémunération visée à l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.

2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.

Article 16

Sauvetage des personnes

1 Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière.

2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.

Article 17

Services rendus en vertu de contrats existants

Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne.

Article 18

Conséquences de la faute de l'assistant

Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il s'est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.

Article 19

Défense d'effectuer des opérations d'assistance

Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.

Chapitre IV - Créances et actions

Article 20

Privilège maritime

1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une convention internationale ou de la législation nationale.

2 L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.

Article 21

Obligation de fournir une garantie

1 A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris.

2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux, intérêts et frais compris.

3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l'achèvement des opérations d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés.

Article 22

Paiement provisoire

1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.

2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement.

Article 23

Prescription des actions

1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.

2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé.

3 Une action récursoire peut être intentée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l'Etat où la procédure est engagée.

Article 24

Intérêts

Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige.

Article 25

Cargaisons appartenant à un Etat

A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons.

Article 26

Cargaisons humanitaires

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons.

Article 27

Publication des sentences arbitrales

Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assistance.

Chapitre V - Clauses finales

Article 28

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l'Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2 Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par :

a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

c) adhésion.

3 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 29

Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle.

2 Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé.

Article 30

Réserves

1 Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention :

a) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure;

b) lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause;

c) lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet Etat:

d) lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.

2 Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

3 Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée.

Article 31

Dénonciation

1 La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.

2 La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.

3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.

Article 32

Révision et amendement

1 Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.

2 Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.

3 Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.

Article 33

Dépositaire

1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.

2 Le Secrétaire général :

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation :

i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;

ii) de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;

iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

iv) de tout amendement adopté conformément à l'article 32;

v) de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;

b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

3 Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 34

Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.

FAIT A LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

1 Conformément à l'article 2 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, le Conseil de l'Organisation a décidé, à sa quatorzième session extraordinaire tenue en novembre 1987, de convoquer une conférence internationale chargée d'envisager l'adoption d'une nouvelle convention juridique sur l'assistance. L'Assemblée de l'Organisation a approuvé cette décision à sa quinzième session ordinaire par la résolution A.633(15) du 20 novembre 1987 sur le programme de travail et le budget pour le quinzième exercice financier (1988-1989).

2 La Conférence s'est tenue au Siège de l'Organisation maritime internationale, à Londres, du 17 au 28 avril 1989.

3 Les représentants des 66 Etats suivants ont pris part aux travaux de la Conférence :

ALGERIE
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
BAHAMAS
BARBADE
BELGIQUE
BRESIL
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
CONGO
COTE D'IVOIRE
CUBA
DANEMARK
EGYPTE
EQUATEUR
ESPAGNE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
FINLANDE
FRANCE
GABON
GHANA
GRECE
HONGRIE
ILES MARSHALL
INDE
INDONESIE
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D')
IRLANDE
ISRAEL
ITALIE
JAPON
KIRIBATI

KOWEIT
LIBERIA
MALAISIE
MAROC
MEXIQUE
NIGERIA
NORVEGE
PANAMA
PAYS-BAS
PEROU
POLOGNE
PORTUGAL
REPUBLIQUE DE COREE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
SEYCHELLES
SUEDE
SUISSE
TCHECOSLOVAQUIE
TUNISIE
TURQUIE
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
URUGUAY
VENEZUELA
YEMEN DEMOCRATIQUE
YOUGOSLAVIE
ZAIRE.

4 L'Etat suivant avait envoyé un observateur à la Conférence :

ROUMANIE

5 Hong-kong, Membre associé de l'Organisation maritime internationale, avait envoyé des observateurs à la Conférence.

6 Un représentant de l'organisme suivant des Nations Unies a assisté à la Conférence :

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

7 Les deux organisations intergouvernementales suivantes avaient envoyé des observateurs à la Conférence :

FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (FIPOL)
FEDERATION ARABE DES TRANSPORTS MARITIMES (AFS)

8 Les 19 organisations internationales non gouvernementales suivantes avaient envoyé des observateurs à la conférence :

CHAMBRE INTERNATIONALE DE LA MARINE MARCHANDE (ICS)
UNION INTERNATIONALE D'ASSURANCES TRANSPORTS (IUMI)
COMITE MARITIME INTERNATIONAL (CMI)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES PORTS (IAPH)
CONSEIL MARITIME INTERNATIONAL ET BALTIQUE (BIMCO)
ASSOCIATION DES ARMATEURS LATINO-AMERICAINS (LASA)
OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM (OCIMF)
ASSOCIATION EUROPEENNE DES PROPRIETAIRES DE REMORQUEURS (ETA)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ARMATEURS (INSA)
INTERNATIONALE DES AMIS DE LA TERRE (FOEI)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS (IADC)
UNION INTERNATIONALE DE SAUVETAGE (ISU)
OIL INDUSTRY INTERNATIONAL EXPLORATION & PRODUCTION FORUM (E & P FORUM)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ARMATEURS PETROLIERS INDEPENDANTS (INTERTANKO)
INTERNATIONAL GROUP OF P AND I ASSOCIATIONS (P & I)
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ET DE SES RESSOURCES (IUCN)
ADVISORY COMMITTEE ON POLLUTION OF THE SEA (ACOPS)
FEDERATION INTERNATIONALE DES UTILISATEURS DE BATEAUX DE SAUVETAGE (ILF)
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DISPACHEURS EUROPEENS (AIDE)

9 M. Francisco Kerdel-Vegas, Chef de la délégation vénézuélienne, a été élu Président de la Conférence.

10 La Conférence a élu les vice-présidents dont les noms suivent :

M. F. Lazcano	(Chili)
M. Meng Guangju	(Chine)
M. J.E. Vorbach	(Etats-Unis d'Amérique)
M. S. Rosadhi	(Indonésie)
M. H. Tanikawa	(Japon)
M. M.M.R. Al-Kandari	(Koweït)
M. Kerr	(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
M. G.G. Ivanov	(Union des Républiques socialistes soviétiques)
M. Tito Yisuku Gafudzi	(Zaïre)

11 Le Secrétariat de la Conférence était composé des membres suivants :

Secrétaire général	M. C.P. Srivastava Secrétaire général de l'Organisation
Secrétaire exécutif	M. T.A. Mensah Sous-secrétaire général
Secrétaire exécutif adjoint	M. C.H. Zimmerli Directeur adjoint principal, Division des affaires juridiques et des relations extérieures

12 La Conférence a constitué une Commission plénière qu'elle a chargée de l'examen du projet d'articles pour une convention sur l'assistance. La Conférence a aussi créé une Commission des clauses finales chargée d'examiner le projet de clauses finales de la Convention.

13 La Conférence a constitué un Comité de rédaction composé de représentants des neuf Etats suivants :

CHINE
EGYPTE
ESPAGNE
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
FRANCE
MEXIQUE
PAYS-BAS
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

14 Une Commission de vérification des pouvoirs a été désignée pour examiner les pouvoirs des représentants qui assistaient à la Conférence. La Commission était composée de représentants des Etats suivants :

CONGO
EQUATEUR
MALAISIE
POLOGNE
SUISSE

15 Les commissions et comité ont élu les bureaux suivants :

Commission plénière :

Président :	M. N. Trotz (République démocratique allemande)
Vice-présidents :	M. A. Popp (Canada) M. K. Kone (Côte d'Ivoire)

Comité de rédaction :

Président :	M. W.W. Sturms (Pays-Bas)
Vice-présidents :	M. J.P. Béraudo (France) M. J. Eusebio Salgado y Salgado (Mexique)

Commission des clauses finales :

Président :	M. S.A.H. Yafai (Yémen démocratique)
Vice-présidents :	M. R. Foti (Italie) M. I. Maku (Nigéria)

Commission de vérification des pouvoirs :

Président : M. V. Ngayala (Congo)

Vice-présidente : Mme Halimah Ismail (Malaisie)

16 La Conférence a fondé ses délibérations sur :

- le projet d'articles pour une convention sur l'assistance, élaboré par le Comité juridique de l'Organisation;

- le projet de clauses finales de la Convention sur l'assistance, élaboré par le Secrétariat de l'Organisation.

17 La Conférence était également saisie d'un certain nombre de documents, commentaires et observations, y compris de propositions de modifications, présentés par les gouvernements et les organisations intéressées au sujet du projet de convention.

18 A l'issue de ses délibérations, qui étaient fondées sur les rapports de la Commission plénière, de la Commission des clauses finales et des autres commission et comité, la Conférence a adopté la :

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

En ce qui concerne le texte français du présent Acte final et de la Convention susvisée, la Conférence a décidé que le terme "assistance" signifie "l'assistance aux navires et le sauvetage des personnes et des biens".

19 La Conférence a également adopté une Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, qui fait l'objet du document 1 joint au présent Acte final.

20 La Conférence a en outre adopté les résolutions suivantes :

- Résolution demandant la modification des règles d'York et d'Anvers de 1974

- Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance.

Ces résolutions font l'objet, respectivement, des documents 2 et 3 joints au présent Acte final.

21 Le texte du présent Acte final est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, qui doit être déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale.

22 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Acte final et des documents qui y sont joints, ainsi que des copies certifiées conformes des textes authentiques de la Convention aux gouvernements des Etats invités à se faire représenter à la Conférence, en fonction des voeux que ceux-ci auront exprimés.

EN FOI DE QUOI les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Acte final.

FAIT A LONDRES, ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt neuf.

* * *

Document joint 1

INTERPRETATION COMMUNE CONCERNANT LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

Selon l'interprétation commune de la Conférence, lorsque le tribunal fixe une rémunération en vertu de l'article 13 et calcule une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance, il n'est pas tenu de fixer une rémunération en vertu de l'article 13 jusqu'à concurrence de la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de calculer l'indemnité spéciale à verser en vertu de l'article 14.

* * *

Document joint 2

RESOLUTION DEMANDANT LA MODIFICATION DES REGLES D'YORK ET D'ANVERS DE 1974

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale de 1989 sur l'assistance,

CONSIDERANT que les paiements effectués conformément à l'article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,

PRIE le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale de prendre les mesures appropriées pour faire modifier rapidement les Règles d'York et d'Anvers de 1974 afin de veiller à ce que l'indemnité spéciale payée en vertu de l'article 14 ne soit pas assujettie à l'avarie commune.

* * *

Document joint 3

RESOLUTION SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE,

AYANT ADOPTE la Convention internationale de 1989 sur l'assistance (ci-après dénommée "la Convention"),

ESTIMANT souhaitable qu'un aussi grand nombre d'Etats que possible deviennent Parties à la Convention,

RECONNAISSANT que l'entrée en vigueur de la Convention constituera un facteur supplémentaire important pour la protection du milieu marin,

CONSIDERANT qu'une diffusion internationale et une large mise en oeuvre de la Convention sont d'une importance capitale pour la réalisation de ses objectifs,

I RECOMMANDE

a) que l'Organisation encourage la diffusion de la Convention en organisant des séminaires, des cours ou des colloques;

b) que les instituts de formation créés sous les auspices de l'Organisation inscrivent l'étude de la Convention dans leurs programmes de cours;

II PRIE

a) les Etats Membres de communiquer à l'Organisation le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application de la Convention;

b) les Etats Membres d'encourager, en consultation avec l'Organisation, l'octroi d'une aide aux Etats qui demandent une assistance technique pour l'élaboration des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments requis pour la mise en oeuvre de la Convention; et

c) l'Organisation d'informer les Etats Membres de toute communication qu'elle pourrait recevoir en application du paragraphe II a) ci-dessus.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

RICONOSCENDO l'auspicabilità di stabilire per via convenzionale norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio,

NOTANDO che sviluppi sostanziali, in particolare una crescente preoccupazione per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato la necessità di procedere ad una revisione delle norme internazionali attualmente contenute nella Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all' assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 Settembre 1910,

CONSAPEVOLI dell'importante contributo che può essere fornito da operazioni di salvataggio efficienti e tempestive alla sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo, nonché alla protezione dell'ambiente,

CONVINTI della necessità di prevedere adeguati incentivi per le persone che intraprendono operazioni di salvataggio riguardo a navi e ad altri beni in pericolo,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a) L'espressione " operazione di salvataggio" significa ogni atto o attività intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua,

b) L'espressione " nave "significa ogni bastimento di mare, nave o mezzo o ogni struttura atta alla navigazione,

c) L'espressione " bene" significa ogni bene che non è legato in maniera permanente ed intenzionale al litorale e comprende il noleggio a rischio.

d) L'espressione "danno all'ambiente" significa un pregiudizio materiale importante per la salute dell'uomo, per la fauna o la flora marine, o per le risorse marine nelle acque costiere o interne o nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fatti analoghi.

e) L'espressione "pagamento" significa ogni remunerazione, ricompensa o indennità dovuta ai sensi della presente Convenzione.

f) L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione marittima internazionale

g) L'espressione "Segretario generale" significa il Segretario generale dell'Organizzazione.

Articolo 2
Applicazione della Convenzione

La presente Convenzione si applica ogni qualvolta siao intentati procedimenti giudiziari o arbitrali in uno Stato Parte, relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione.

Articolo 3
Piattaforme ed unità di trivellazione

La presente Convenzione non si applica alle piattaforme fisse o galleggianti né alle unità mobili di trivellazione off shore quando queste piattaforme o unità sono adibite, là dove sono localizzate, alla esplorazione, allo sfruttamento o alla produzione di risorse minerali del fondo marino.

Articolo 4
Navi di proprietà di uno Stato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altre navi non commerciali di proprietà di uno Stato o da esso gestite e che beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio, del diritto all' immunità sovrana in base ai princìpi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che questo Stato non decida diversamente.

2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle sue navi da guerra o ad altre navi di cui al paragrafo 1 esso ne notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalità e le condizioni di tale applicazione.

Articolo 5

Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorità pubbliche

1. La presente Convenzione non pregiudica alcuna delle disposizioni della legislazione nazionale o di ogni Convenzione internazionale relative alle operazioni di salvataggio effettuate da Autorità pubbliche o sotto il loro controllo.

2. Tuttavia i soccorritori che effettuano tali operazioni di salvataggio sono abilitati ad avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.

3. La misura in cui un'autorità pubblica avente l'obbligo di eseguire operazioni di assistenza può avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione è determinata dalla legislazione dello Stato nel quale tale autorità è situata.

Articolo 6
Contratti di salvataggio

1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente.

2. Il capitano ha facoltà di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facoltà di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente.

Articolo 7
Annullamento e modifica dei contratti

Un contratto, o qualsiasi sua condizione, può essere annullato o modificato se:

a) il contratto è stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l' influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque; oppure se

b) il pagamento convenuto in base al contratto è eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti.

CAPITOLO II - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Articolo 8
Obblighi del soccorritore, del proprietario e del capitano

1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo:

a) di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura;

b) nell' adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;

c) ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori;

d) di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sarà pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole.

2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo:

a) di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso;

b) ciò facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;

c) quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegnà qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.

Articolo 9
Diritti degli Stati costieri

Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformità con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minaccie di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connnessi a tale incidente per i quali si possano ragionevolmente prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di

uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.

Articolo 10
Obbligo di prestare assistenza

1. Ogni capitano è tenuto, nella misura in cui può farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare.

2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1.

3. Il proprietario della nave non è responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.

Articolo 11
Cooperazione

Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prenderà in considerazione la necessità di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorità pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonché prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.

CAPITOLO III - DIRITTI DEI SOCCORRITORI

Articolo 12
Requisiti per il diritto ad una ricompensa

1. Le operazioni di salvataggio che hanno avuto un risultato utile danno diritto ad una remunerazione.

2. Salvo disposizione contraria, nessun pagamento è dovuto in base alla presente Convenzione se le operazioni di salvataggio non hanno dato luogo a risultati utili.

3. Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche se la nave tratta in salvo e la nave che effettua le operazioni di soccorso appartengono allo stesso proprietario.

Articolo 13
Criteri per stabilire la remunerazione

1.La remunerazione è stabilita in vista di incoraggiare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei seguenti criteri,ma indipendentemente dall'ordine in cui sono enumerati in appresso:

a) valore della nave e degli altri beni tratti in salvo;

b) cura e sforzi dei soccorritori per prevenire o ridurre danni all'ambiente;

c) portata dei positivi risultati ottenuti dal soccorritore;

d) natura ed importanza del pericolo;

e) abilità e sforzi dei soccorritori nel trarre in salvo la nave, gli altri beni e le vite umane;

f) tempo utilizzato, spese e perdite incorse dai soccorritori;

g) rischio di responsabilità ed altri rischi incorsi dai soccorritori o dalle loro attrezzature;

h) rapidità dei servizi resi;

i) disponibilità ed uso di navi o di altri materiali destinati alle operazioni di salvataggio;

j) stato di preparazione, nonché efficienza e valore delle attrezzature del soccorritore.

2. Il pagamento di una remunerazione stabilita in conformità con il paragrafo 1 sarà effettuato da tutte le parti interessate alla nave ed agli altri beni tratti in salvo, proporzionalmente al loro valore rispettivo. Tuttavia, uno Stato parte può prevedere nella sua

legislazione nazionale che il pagamento di un compenso speciale sia effettuato da una delle parti interessate, fatto salvo il diritto di tale parte in causa diritto di ricorrere contro le altre parti per quanto riguarda le rispettive quote.Nulla nel presente articolo pregiudica l'esercizio di un eventuale diritto di difesa.

3. Le remunerazioni, che non includono interessi e spese legali ricuperabili dovuti se del caso al riguardo, non dovranno superare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.

Articolo 14
Compenso speciale

1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave che di per sé o per via del suo carico minacciava di causare danni all'ambiente, e non è riuscito ad ottenere, ai sensi dell'articolo 13 una remunerazione almeno equivalente al compenso speciale calcolato in conformità al presente articolo, egli ha diritto di ottenere dal proprietario di quella nave, un compenso speciale equivalente alle sue spese come qui definite.

2. Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, il soccorritore ha prevenuto o limitato i danni all'ambiente nelle operazioni di salvataggio, il compenso speciale dovuto dal proprietario al soccorritore in base al paragrafo 1 può essere aumentato fino ad un massimo del 30% delle spese incorse dal soccorritore. Tuttavia, qualora lo ritenga equo e giusto, ed in considerazione dei criteri pertinenti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 13, il Tribunale potrà ulteriormente aumentare tale compenso speciale, ma l'aumento totale non dovrà in ogni caso ammontare a più del 100 % delle spese incorse dal soccorritore.

3. Le spese del soccorritore includono, ai fini dei paragrafi 1 e 2, le somme anticipate ragionevolmente sborsate dal soccorritore nelle operazioni di soccorso nonché una equa cifra per il materiale ed il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nelle operazioni di soccorso, in base ai criteri enunciati ai capoversi h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 13.

4. Il compenso speciale totale di cui al presente articolo sarà pagato solo nel caso e nella misura in cui esso sia superiore ad ogni remunerazione che il soccorritore abbia possibilità di ottenere in base all'articolo 13.

5. Se il soccorritore è stato negligente ed abbia di conseguenza mancato di prevenire o ridurre i danni all'ambiente, egli potrà essere privato di tutto il compenso speciale dovuto in base al presente articolo o di parte di esso.

6. Nulla nel presente articolo pregiudica qualsiasi diritto di ricorso del proprietario della nave.

Articolo 15
Spartizione tra i soccorritori

1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i soccorritori sarà effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo.

2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sarà determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non é stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sarà determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.

Articolo 16
Salvataggio di persone

1. Nessuna remunerazione è dovuta dalle persone che sono state tratte in salvo, tuttavia nessuna norma del presente articolo pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale in materia.

2. Una persona che ha tratto in salvo vite umane e che ha partecipato ai servizi resi in occasione dell' incidente che ha dato luogo ad operazioni di soccorso, ha diritto ad una parte equa del pagamento assegnato al soccorritore per aver tratto in salvo la nave o altri beni, o prevenuto o limitato i danni all'ambiente.

Articolo 17
Servizi resi in virtù di contratti esistenti

Nessun pagamento è dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano ciò che può ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.

Articolo 18
Conseguenze del fallo di un soccorritore

Un soccorritore potrà essere privato di tutto o di parte del pagamento dovuto in base alla presente Convenzione, qualora le operazioni di soccorso siano state rese necessarie o più difficili per sua colpa o

negligenza o se il soccorritore si è reso colpevole di frode o altro comportamento disonesto.

Articolo 19
Divieto di effettuare operazioni di soccorso

I servizi resi malgrado il divieto espresso e ragionevole del proprietario o del capitano della nave o del proprietario di ogni altro bene in pericolo che non è e che non è stato a bordo della nave, non danno diritto ad un pagamento ai sensi della presente Convènzione.

Capitolo IV - Crediti ed azioni legali

Articolo 20

Privilegio marittimo

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale.

2. Il soccorritore non può far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli è stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.

Articolo 21
Obbligo di fornire una garanzia

1. A richiesta del soccorritore, la personna che è debitrice di un pagamento in base alla presente Convenzione, dovrà fornire un'adeguata garanzia a fronte del credito del soccorritore, interessi e spese comprese.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il proprietario della nave tratta in salvo farà ogni sforzo per ottenere dai proprietari del carico, prima del rilascio di quest'ultimo, una garanzia adeguata a fronte dei crediti che si sono formati contro di essi, interessi e spese comprese.

3. La nave e gli altri beni tratti in salvo non potranno, senza il consenso del soccorritore, essere rimossi dal primo porto o luogo in cui sono pervenuti al termine delle operazioni di soccorso sino a quando non sia stata costituita una garanzia sufficiente a fronte del credito del soccorritore, sulla nave o sui beni in oggetto.

Articolo 22
Pagamento provvisorio

1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, può, mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia , che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso.

2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all'articolo 21 è ridotta in proporzione.

Articolo 23
Prescrizione per le azioni legali

1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla presente Convenzione cade in prescrizione se una procedura giudiziaria o arbitrale non è istituita entro un termine di due anni. La durata del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui le operazioni di soccorso hanno avuto fine.

2. La persona contro la quale viene presentato un reclamo, può in qualsiasi momento, durante la durata del termine di prescrizione, prorogare questo periodo mediante una dichiarazione indirizzata al creditore. Il termine potrà essere ulteriormente prorogato in maniera analoga.

3. Un'azione di rivalsa può essere intentata anche dopo lo scadere del termine di prescrizione di cui nei paragrafi precedenti, se è presentata entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato in cui il procedimento è intentato.

Articolo 24
Interessi

Sarà determinato in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede il Tribunale adito della controversia, il diritto del soccorritore ad interessi su ogni pagamento dovuto in base alla presente Convenzione.

Articolo 25
Carichi di proprietà di uno Stato

A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà essere invocata per confiscare, fermare o detenere con qualsiasi provvedimento giudiziario carichi non commerciali appartenenti ad uno Stato ed aventi diritto in occasione delle operazioni di soccorso, all'immunità sovrana in base a principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, né per intentare un procedimento *in rem* contro tali carichi.

Articolo 26
Carichi umanitari

Nessua disposizione della presente Convenzione potrà essere invocata in vista di confiscare, fermare o detenere carichi umanitari donati da uno Stato, se questo Stato ha accettato di remunerare i servizi di soccorso resi in relazione a tali carichi umanitari.

Articolo 27
Pubblicazione di sentenze arbitrali

Gli Stati parti incoraggiano per quanto possibile e con il consenso delle parti, la pubblicazione di sentenze arbitrali pronunciate in materia di salvataggio.

CAPITOLO V - CLAUSOLE FINALI

Articolo 28

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione dal 1 Luglio 1989 al 30 Giugno 1990 e rimarrà successivamente aperta per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante:

(a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

(b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure

(c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuati mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

Articolo 29
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale 15 Stati hanno espresso il loro consenso ad esserne parte.

2. Per uno Stato che esprime il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni di entrata in vigore siano state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data in cui tale consenso è stato espresso.

Articolo 30
Riserve

1. Ogni Stato può al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni della presente Convenzione:

(a) quando le operazioni di soccorso si svolgono in acque interne e tutti i mezzi navali implicati sono battelli di navigazione interna;

(b) quando le operazioni di soccorso avvengono in acque interne e nessuna nave vi è implicata;

(c) quando tutte le parti interessate hanno la nazionalità di quello Stato;

(d) qualora si tratti di un bene marittimo culturale di interesse preistorico, archeologico, o storico, situato in fondo al mare.

2. Le riserve effettuate all'atto della firma devono essere confermate al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione puo ritirarla in qualsiasi momento con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica è ricevuta.Qualora sia indicato nella notifica che il ritiro di una riserva avverrà ad una data specificata in detta notifica, essendo questa data successiva a quella in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica,il ritiro ha effetto a tale data successiva.

Articolo 31
Denuncia

1. La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Stato Parte in qualsiasi momento dopo lo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data. in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato.

2. La denuncia è effettuata mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o allo scadere di qualsiasi termine più esteso eventualmente specificato nello strumento di denuncia.

Articolo 32
Revisione ed emendamento

1. Una Conferenza puo essere convocata dall'Organizzazione in vista di rivedere o emendare la presente Convenzione.

2. Il Segretario generale convocherà una conferenza degli Stati parti alla presente Convenzione al fine di rivedere o emendare la Convenzione, su richiesta di otto Stati Parti o di un quarto degli Stati Parti, qualora quest'ultimo numero sia superiore.

3 . Ogni consenso ad essere parte alla presente Convenzione, espresso dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, sarà considerato come applicantesi alla Convenzione cosi' come emendata.

Articolo 33
Depositario

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito nonché tutti i membri dell'Organizzazione:

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della loro data;

ii) della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;

iv) di ogni emendamento adottato in conformità con l'Articolo 32;

v) del ricevimento di ogni riserva, dichiarazione o notifica effettuata in virtù della presente Convenzione;

b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.

3. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, una copia certificata conforme sarà trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 34
Lingue

La presente Convenzione e redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A LONDRA il ventotto aprile millenovecentottantanove.

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989

1. In conformità con l'articolo 2 b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Marittima Internazionale, il Consiglio dell'Organizzazione ha deciso nella sua quattordicesima sessione straordinaria svoltasi in Novembre 1987, di convocare una Conferenza internazionale incaricata di considerare l'adozione di una nuova Convenzione sul diritto del salvataggio. Tale decisione é stata convalidata dall'assemblea dell'Organizzazione nella sua quindicesima sessione ordinaria con la Risoluzione A.633(15) del 20 Nomvembre 1987 sul programma di lavoro e bilancio preventivo per il quindicesimo esercizio finanziario (1988-1989).

2. La Conferenza si è svolta presso la sede dell'Organizzazione Marittima Internazionale a Londra dal 17 al 28 aprile 1989.

3. Hanno partecipato ai lavori della Conferenza i rappresentanti dei 66 Stati seguenti:

ALGERIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
BAHAMAS
BARBADOS

BELGIO
BRASILE
BULGARIA

CANADA
CECOSLOVACCHIA
CILE
CINA

CIPRO
COLOMBIA
CONGO
COSTA D'AVORIO
CUBA
DANIMARCA

EGITTO
EQUADOR

FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA (REP.FEDERALE)
GABON
GHANA
GIAPPONE
GRECIA
INDIA

INDONESIA
IRAN (REP.ISLAMICA)
IRLANDA
ISRAELE
ISOLE MARSHALL
ITALIA
IUGOSLAVIA
KIRIBATI

KUWAIT

LIBERIA
MALESIA
MAROCCO

MESSICO

NIGERIA
NORVEGIA
PAESI BASSI

PANAMA
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DEMOCRATICA
TEDESCA
REPUBBLICA POPOLARE
DEMOCRATICA DI COREA
REGNO UNITO DI G.BRETAGNA
E D'IRLANDA DEL NORD
SEYCHELLES
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SVEZIA
SVIZZERA
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URSS
URUGUAY
VENEZUELA
YEMEN DEMOCRATICO
ZAIRE

4. Aveva inviato un osservatore alla Conferenza il seguente Stato:

ROMANIA

5. Hong-Kong, Membro associato dell'Organizzazione marittima internazionale,aveva inviato osservatori alla Conferenza.

6.Ha assistito alla Conferenza un rappresentante del seguente organismo delle Nazioni Unite:

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR)

7. Avevano inviato osservatori alla Conferenza le seguenti due organizzazioni intergovernative :

FONDO INTERNAZIONALE DI INDENNIZZAZIONE PER I DANNI DOVUTI ALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI (FIPOL)

FEDERAZIONE ARABA DEI TRASPORTI MARITTIMI (AFS)

8.Avevano inviato osservatori alla conferenza le seguenti 19 Organizzazioni internazionali non governative in appresso:

CAMERA INTERNAZIONALE DELLA MARINA MERCANTILE (ICS)
UNIONE INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI TRASPORTI (IUMI)
COMITATO MARITTIMO INTERNAZIONALE (CMI)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PORTI (IAPH)
CONSIGLIO MARITTIMO INTERNAZIONALE E BALTICO (BIMCO)
ASSOCIAZIONE DEGLI ARMATORI LATINO-AMERICANI (LASA)
OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM (OCIMF)
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI PROPRIETARI DI RIMORCHIATORI (ETA)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI (INSA)
INTERNAZIONALE DEGLI AMICI DELLA TERRA (FOEI)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS (IADC)
UNIONE INTERNAZIONALE PER IL SALVATAGGIO (ISU)
OIL INDUSTRY INTERNATIONAL EXPLORATION & PRODUCTION FORUM (E & P FORUM)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI PETROLIFERI INDIPENDENTI (INTERTANKO)
INTERNATIONAL GROUP OF P AND I ASSOCIATIONS (P & I)
UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE (IUCN)
ADVISORY COMMITTEE ON POLLUTION OF THE SEA (ACOPS)
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE UTENTI BATTELLI DI SALVATAGGIO (ILF)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SPEDIZIONIERI EUROPEI (AIDE)

9. Francisco Kerdel-Vegas, Capo della delegazione venezuelana, é stato eletto Presidente della Conferenza.

10. La Conferenza ha eletto i seguenti Vice-presidenti:

Ammiraglio F. Lazcano	Cile
Meng Guangju	Cina
Contrammiraglio J.E Vorbach	USA
S. Rosadhi	Indonesia
H. Tanikawa	Giappone
M.M.R. Al-Kandari	Kuweit
On. Lord Kerr	Regno Unito Gran Bretagna/Irlanda Nord
G.G. Ivanov	URSS
Tito Yisuku Gafudzi	Zaire

11. Il Segretariato della Conferenza era composto dei seguenti membri:

Segretario generale	C.P. Srivastava Segretario generale Organizzazione
Segretario Esecutivo	T.A. Mensah Sotto- Segretario generale
Vice Segretario aggiunto	C.H. Zimmerli Direttore aggiunto principale - Divisione affari giuridici e relazioni esterne

12. La Conferenza ha istituito una Commissione plenaria che ha incaricato dell'esame del progetto di articolato di una Convenzione sul salvataggio. La Conferenza ha inoltre costituito una Commissione per le clausole finali, incaricata di esaminare il progetto di clausole finali della Convenzione.

13. La Conferenza ha istituito un Comitato di redazione costituito da rappresentanti dei seguenti nove Stati:

CINA
EGITTO
FRANCIA
MESSICO
PAESI BASSI
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

14. Una commissione di verifica delle credenziali è stata designata per esaminare le credenziali dei rappresentanti che hanno assistito alla Conferenza. La Commissione era composta da rappresentanti dei seguenti Stati:

CONGO
EQUADOR
MALESIA
POLONIA
SVIZZERA

15. Le Commissioni ed il Comitato hanno eletto i seguenti uffici:

<u>Commissione plenaria:</u>

Presidente: N. Trotz (Repubblica democratica tedesca)

Vice-presidenti: A. Popp (Canada)
K. Kone (Costa d'Avorio)

<u>Comitato di redazione:</u>

Presidente: W.W. Sturms (Paesi Bassi)

Vice-Presidenti: J.P. Béraudo (Francia)
J. Eusebio Salgado y Salgado (Messico)

<u>Commissione per le clausole finali:</u>

Presidente: S.A.H. Yafai (Yemen democratico)

Vice-Presidenti: R. Foti (Italia)
I. Maku (Nigeria)

<u>Commissione di verifica delle credenziali:</u>

Presidente: V. Ngayala (Congo)
Vice-presidente: Halimah Ismail (Malesia)

16. La Conferenza ha basato le sue delibere su:

- il progetto di articolato per una Convenzione sul salvataggio, elaborato dal Comitato giuridico dell'Organizzazione;

- il progetto di clausole finali della Convenzione sul salvataggio, elaborato dal Segretariato dell'Organizzazione.

17. Alla Conferenza venivano altresi' presentati alcuni documenti, commenti ed osservazioni ivi comprese proposte di emendamenti presentate dai Governi e dalle Organizzazioni interessate in relazione al progetto di Convenzione.

18. Al termine delle sue deliberazioni fondate sui rapporti della Commissione plenaria, della Commissione per le clausole finali e di altre Commissioni e Comitati, la Conferenza ha adottato la:

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989

Per quanto concerne il testo francese del presente Atto finale e della Convenzione di cui sopra, la Conferenza ha stabilito che il termine "salvataggio" significa "il soccorso alle navi ed il salvataggio di persone e di beni".

19. La Conferenza ha altresi' adottato una Interpretazione congiunta per quanto riguarda gli articoli 13 e 14 della Convenzione internazionale sul Salvataggio del 1989, che è oggetto del documento 1 allegato al presente Atto finale.

20. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti Risoluzioni:

- Risoluzione che richiede l'emendamento delle regole di York e di Anversa del 1974.

- Risoluzione sulla cooperazione internazionale per l'attuazione della Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989

Queste risoluzioni sono contenute rispettivamente nei documenti 2 e 3 annessi al presente Atto Finale.

21. Il testo del presente Atto finale è stabilito in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola che dovrà essere depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

22. Il Segretario generale invierà copie certificate conformi del presente Atto finale e dei documenti allegati, nonché copie certificate conformi dei testi autentici della Convenzione ai governi degli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza in funzione degli auspici espressi da detti Governi.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno apposto la loro firma sul presente Atto finale.

FATTO A LONDRA, il ventotto aprile millenovecentottantanove.

Documento annesso 1

INTERPRETAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO del 1989

Secondo l'interpretazione congiunta della Conferenza, quando il Tribunale stabilisce una remunerazione in base all'articolo 13 e determina un compenso speciale ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione internazionale sul Salvataggio del 1989, esso non è tenuto a stabilire una remunerazione in base all'articolo 13 fino a concorrenza del valore massimo della nave e degli altri beni tratti in salvo, prima di aver calcolato il compenso speciale da corrispondere in base all'articolo 14.

Documento annesso 2

RISOLUZIONE RICHIEDENTE L'EMENDAMENTO DELLE REGOLE DI YORK E DI ANVERSA DEL 1974

La Conferenza Internazionale sul Salvataggio del 1989,

AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989,

CONSIDERANDO che i pagamenti effettuati in conformità con l'articolo 14 non si intendono destinati a casi di comune avaria,

PREGA il Segretario generale dell'Organizzàzione marittima internazionale di adottare adeguati provvedimenti affinché le Regole di York e di Anversa del 1974 siano rapidamente emendate al fine di assicurare che il compenso speciale pagato ai sensi dell'articolo 14 sia escluso dai casi di avaria comune.

Documento annesso 3

RISOLUZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989

LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989

AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1989 sul salvataggio (in appresso denominata "la Convenzione")

RITENENDO auspicabile che il massimo numero possibile di Stati divenga parte alla Convenzione,

RICONOSCENDO che l'entrata in vigore della Convenzine costituirà un importante fattore addizionale per la tutela dell'ambiente marino,

CONSIDERANDO che la divulgazione internazionale ed una ampia attuazione della Convenzione siano della massima importanza per la realizzazione dei suoi scopi,

I- RACCOMANDA

a) che l'Organizzazione promuova la divulgazione al pubblico della Convenzione, grazie all' organizzazione di seminari, corsi o simposi;

b) che gli istituti di formazione creati sotto gli auspici dell'Organizzazione inseriscano lo studio della Convenzione nei loro programmi di corsi;

II- INVITA

a) gli Stati Membri a comunicare all'Organizzazione il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti da essi promulgati riguardo alle varie questioni che rientrano nella portata di applicazione della Convenzione;

b) gli Stati Membri ad incoraggiare, in consultazione con l'Organizzazione, un aiuto agli Stati che chiedono assistenza tecnica al fine dell'elaborazione di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti previsti per l'attuazione della Convenzione;

c) l'Organizzazione a notificare agli Stati membri ogni comunicazione da essa eventualmente ricevuta in applicazione del paragrafo II a) di cui sopra.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1022):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 22 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 996):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 ottobre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° marzo 1995.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1995 (atto n. 996/*A* - relatore sen. DELL'UOMO).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.

95G0156

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651358) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PÈSCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE RRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 11.200